

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)**

Sentenza n. 10554

Pubblicata il 2/11/2018

[omissis]

La ricorrente, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sull'alunna -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva e i presupposti verbali.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione alla classe successiva dell'alunna sulla base della seguente motivazione *“l'alunna ha superato ampiamente il numero di assenze consentito dalla normativa vigente. Sebbene abbia prodotto un certificato medico a giustificazione di tali assenze, il consiglio di classe non è però in possesso di elementi sufficienti per procedere alla valutazione in tre discipline, mentre altre due non sono sufficienti. In conformità ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e resi pubblici nel PTOF della scuola, l'anno scolastico non può essere considerato valido”*, attribuendo i seguenti voti: Italiano non classificato, Inglese 6, Spagnolo 8, Tedesco 8, Storia non classificato, Filosofia non classificato, Matematica 5, Fisica 7, Scienze 7, Arte 4, Scienze motorie 8, Comportamento 8.

È da rilevare anzitutto che i giudizi espressi dal Consiglio di Classe sono connotati da una evidente discrezionalità tecnica e che il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, il cui giudizio riflette specifiche competenze tecniche solo da esso possedute; pertanto al Giudice della legittimità amministrativa spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo, ovvero ai criteri deliberati

previamente dall'organo stesso, e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Per l'art. 14, comma 7, d.P.R. 122/2009, *“ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”*, tuttavia, prosegue la norma, *“tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”*.

Nel caso in esame, il numero delle assenze è pari a 312 ore a fronte la previsione, sancita dall'Istituto, con circolare n. 69 del 27 ottobre 2017, di un numero massimo di ore di assenza pari a 240 e il Consiglio di Classe ha dato atto, non solo dell'impossibilità di procedere alla valutazione in tre materie (Italiano, Storia e Filosofia), ma ha anche accertato la presenza di due insufficienze.

In particolare, risulta che per le materie non classificate le ultime valutazioni sono state effettuate nel primo pentamestre, con la conseguenza che deve ritenersi corretto l'operato dell'Amministrazione laddove ha ritenuto di non poter procedere alla valutazione, proprio in quanto manca del tutto la possibilità di effettuare un giudizio sulla preparazione dell'alunna per l'intero anno scolastico.

A questo si aggiungono le insufficienze in due materie che sostanzialmente portano a concludere per la presenza di cinque materie insufficienti o non valutabili su undici.

In sostanza, il giudizio di non ammissione alla classe superiore è stato posto in essere avendo riguardo agli elementi che denotavano, alla conclusione dell'anno scolastico, la presenza o meno di un sufficiente livello di preparazione e di maturità, corredando dette valutazioni con ampia e dettagliata motivazione.

Il ricorso deve essere quindi respinto con compensazione delle spese stante la particolarità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018

Fonte: <http://giustizia-amministrativa.it>